



Art. 7 ter, co. 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv. con modd, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 – incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga

Con il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 - è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991.

Datori di lavoro ammessi all’incentivo

L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

L’incentivo non spetta:

- ✓ se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
- ✓ se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:

- ✓ abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91;
- ✓ abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/2009[2];
- ✓ abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione.

In tutti questi casi l'incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

La fruizione dell'incentivo in argomento è soggetta alla condizione di regolarità di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Lavoratori per la cui assunzione compete l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di lavoratori che siano destinatari per gli **anni 2009 e 2010** di ammortizzatori sociali in deroga.

Per ammortizzatori sociali in deroga incentivati dalla norma di cui si tratta si intendono i **trattamenti di cassa integrazione in deroga, l'indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008.[3]**

L'incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da una mera riduzione di orario.

Tipologia di assunzioni incentivate

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal **12 aprile 2009**, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009; l'incentivo è stato infatti introdotto in sede di conversione del decreto legge citato.

L'assunzione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.

L'agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell'ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all'ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi).

L'incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.

Misura e durata dell'incentivo

Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa; l'incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro - per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale, l'incentivo spetta – sempre in costanza di rapporto di lavoro - solo per tale periodo inferiore.

L'importo dell'incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno[4].

L'incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente[5].

Comunicazione di assunzione del datore di lavoro

Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato **inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav**, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.

Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.

Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell'incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all'Inps una dichiarazione di responsabilità.

Per la corretta compilazione seguire le disposizione della **Circolare Inps n. 5 del 13/01/2010**.

A CURA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI – SERVIZIO IMPRESE – 0141/433425

